

STATUTO

**MOGER ARTE E CULTURA,
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELBUONO PA VIA PRINCIPE
UMBERTO 5

Numero REA: PA - 287169

Codice fiscale: 05951820827

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto Cooperativa Sociale che applica la normativa delle srl	
	(aggiornato al 29 dicembre 2017)	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione)	
	E' costituita, <u>ai sensi della Legge 381/1991</u> , con sede nel comune di Castelbuono, la Società cooperativa sociale denominata "MOGER ARTE E CULTURA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - IMPRESA SOCIALE" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Essa si prefigge di operare quale ONLUS.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Articolo 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	TITOLO II SCOPO – OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera a) della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando in particolare attraverso la sua attività i servizi so-	

	cio-educativi.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi ed aderisce ad una delle or-	
	ganizzazioni previste dalla legge.	
	La cooperativa si prefigge di operare nell'ambito delle cooperative a mu-	
	tualità prevalente e a tal'uopo:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci operatori;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intre-	
	ro patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e-	
	ventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione.	
	Scopo della cooperativa e' quello di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini attraver-	
	so lo svolgimento di attività finalizzate a:	
	- educare ad un'etica fondata sui valori di democrazia, di uguaglianza, giu-	
	stizia, partecipazione, sostenibilità, rispetto e valorizzazione delle diversità;	
	- promuovere ed organizzare attività artistico-culturali di qualsiasi natura,	
	volte allo sviluppo culturale ed al confronto tra culture ed esperienze mol-	

	teplici;	
	- favorire l'integrazione tramite attività di scambio internazionale sul piano	
	artistico culturale;	
	- promuovere la ricerca, lo sviluppo e la produzione in ambito artistico for-	
	nendo occasione ed esperienze altamente professionali e performanti ai	
	soci ed anche ai soggetti esterni alla società cooperativa.	
	Tutta l'attività della Cooperativa e' ispirata ed orientata in modo da non es-	
	sere in contrasto con l'etica.	
	Gli scopi sociali di cui sopra vengono esplicitati dalla cooperativa sociale	
	nelle diverse forme applicative di cui di seguito.	
	Articolo. 4 (Oggetto sociale)	
	La società ha come oggetto:	
	a) utilizzare l'arte in ogni sua forma per creare momenti di incontro tra tra-	
	dizioni diverse e culture molteplici, ponendo l'accento sul ruolo di unione	
	dell'arte e della cultura in genere;	
	b) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed	
	alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà dei	
	rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e col-	
	lettive;	
	c) la creazione, l'esercizio e la gestione di corsi, scuole, masterclass, le-	
	zioni concerto, attività culturali in genere, volte alla didattica della musica	
	e di qualsiasi forma di espressione artistica (teatro, danza, pittura, scultu-	
	ra, poesia, scrittura, regia, coreografia, ecc.)	
	d) la creazione, l'esercizio e la gestione di occasioni culturali e didattiche	

	di inserimento culturale di soggetti provenienti da altre culture, tramite pro-	
	getti internazionali di didattica e/o di scambio culturale attraverso l'intera-	
	zione con organismi internazionali e l'utilizzo di intese con altre realtà cul-	
	turali all'estero;	
	e) la creazione e la gestione di summer e winter school per studenti i-	
	taliani ed esteri anche in forma di partenariato con Enti pubblici o privati;	
	f) lo studio e la realizzazione, anche per conto di terzi, di progetti ri-	
	creativi ed educativi rispondendo alle esigenze della collettività (infanzia,	
	adolescenza, gioventù, anziani) attraverso attività tese anche alla preven-	
	zione del disagio; tali proposte riguardano la fornitura di servizi in ambito	
	sociale ed educativo, quali:	
	- assistenza e recupero di soggetti socialmente disagiati attraverso attività	
	psicomotorie, laboratori artistici, gestione di centri laboratoriali, attività di	
	musicoterapia, interventi mirati in collaborazione con Enti pubblici e privati,	
	scuole di ogni ordine e grado, università, scuole di specializzazione, ospe-	
	dali, istituti carcerari, servizi sociali territoriali;	
	- formazione clinica, artistica e culturale attraverso progetti mirati volti sia	
	agli associati sia ad altri soggetti interessati; progetti di formazione per a-	
	ziende sanitarie e socio-sanitarie, istituti clinici ed educativi, medici, psico-	
	logi, operatori sanitari, insegnanti, educatori, coordinatori o altre figure di	
	referimento.	
	g) la promozione e il miglioramento delle capacità tecniche e professionali	
	di soci e soggetti esterni che siano interessati all'attività della società stes-	
	sa, tendendo anche al riconoscimento del loro status giuridico;	
	h) la creazione di gruppi di studio e ricerca per la valorizzazione del patri-	

	monio artistico, musicale, storico e culturale del territorio ed estero;	
	i) la diffusione della musica, della cultura e della didattica, interpretando e sviluppando in senso tradizionale e innovatore le varie tendenze musicali e artistiche classiche, moderne, contemporanee, folkloriche e popolari. attraverso spettacoli e rappresentazioni, stage, corsi e lezioni aperte;	
	j) promuovere l'attività della musica, del teatro e delle arti ad essi connesse, con gestione degli spazi in cui l'attività stessa si svolge; produzione e distribuzione di spettacoli musicali, teatrali e delle arti connesse; organizzazione e gestione di rassegne e festivals riguardanti l'oggetto di questo punto;	
	k) promozione di attività di aggiornamento e corsi di formazione anche su commessa di Enti pubblici e privati;	
	l) ideare progetti che abbiano una ricaduta sul piano del turismo culturale, con la collaborazione di Enti ed Amministrazioni pubbliche che perseguano le stesse finalità;	
	m) promuovere e gestire l'organizzazione di convegni, mostre, manifestazioni culturali musicali, laboratori (teatrali, musicali) e quanto altro possa essere ritenuto utile per il coinvolgimento e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sociali, anche attraverso organizzazione e/o gestione di segretariato sociale e di quanto forma oggetto degli scopi sociali della cooperativa stessa;	
	n) progettare e realizzare, anche per conto terzi, concerti e spettacoli musicali, coreutici e teatrali;	
	o) sollecitare lo svolgimento della vita associativa, favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i fruitori delle attività della cooperativa;	

	va;	
	p) gestire in proprio tutti i servizi connessi alla realizzazione di spettacoli	
	musicali, coreutici e teatrali, quali service, audio-luci, montaggio e smon-	
	taggio di palchi, costumi, scenografia, trucco teatrale e quant'altro sia atti-	
	vità di servizio connessa all'organizzazione di eventi musicali, coreutici e	
	teatrali tramite la formazione di equipe tecniche e professionali di montag-	
	gio teatrale o fonico o luci;	
	q) utilizzare conferenze, scambi d'esperienze culturali con viaggi in Italia e	
	all'estero, instaurazione di rapporti di collaborazione con altre cooperative,	
	scuole, in Italia e all'estero, per spettacoli, rappresentazioni, consulenze	
	teatrali, storiche, culturali in genere e musicali in particolare, educative e	
	pedagogiche nei confronti di Enti pubblici, società, aziende e persone fisi-	
	che, ed anche a favore di persone svantaggiate;	
	r) la progettazione e l'organizzazione di stagioni musicali e teatrali, di corsi	
	didattici specifici per l'orientamento, la formazione e l'avviamento profes-	
	sionale nel campo dell'arte;	
	s) la realizzazione di progetti artistico-culturali in senso ampio, anche av-	
	valendosi di collaborazioni professionali esterne alla società stessa;	
	t) la formazione di gruppi professionali per la produzione, l'allestimento e	
	la rappresentazione di spettacoli musicali, teatrali, radiotelevisivi e cine-	
	matografici nonché analoghe attività a favore di terzi;	
	u) la conclusione d'operazioni d'import-export tra società o artisti interna-	
	zionali appartenenti alla Comunità Europea o a stati extraeuropei;	
	v) l'attività editoriale di stampa per la pubblicazione di riviste periodiche	
	per la diffusione e la documentazione dell'attività culturale e quant'altro at-	

	tinente ed inerente all'attività stessa; l'attività di editoria musicale per la	
	realizzazione, la produzione e la distribuzione di spartiti, dischi, cassette	
	musicali, materiale video e quant'altro attinente ed inerente all'attività	
	stessa; il tutto nel rispetto di quanto disposto dalle Leggi n.416/81 e	
	n.67/87 e successive modificazioni e/o integrazioni;	
	w) progettazione, realizzazione, anche per conto di terzi, e masterizzazio-	
	ne di audio-video artistici o istituzionali, di video produzioni così come di	
	tutte le tecniche di trascrizione di sistema di prodotti audio e video;	
	x) svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto alle	
	attività precedenti e che vengano svolte nel rispetto dei propri fini istituzio-	
	nali e conformemente alle disposizioni di legge; potrà anche collaborare	
	con altre cooperative, istituzioni ed Enti pubblici, privati ed esterni alla so-	
	cietà.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali, può stipulare con-	
	venzioni con figure professionali non soci;	
	La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio	
	1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale;	
	La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, fi-	
	nanziarie, mobiliari ed immobiliari.	
	Potrà inoltre:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in impre-	
	se costituite o da costituire, in consorzi, in associazioni temporanee di im-	
	presa o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei li-	

	miti di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il	
	conseguimento dello scopo sociale;	
	- chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla	
	Regione, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici	
	locali in genere e da privati.	
	La società potrà inoltre prestare garanzie e fidejussioni, anche a favore e	
	per obbligazioni di terzi.	
	Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese	
	solo se senza alcun carattere di prevalenza e non nei confronti del pubbli-	
	co.	
	Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la cooperativa potrà:	
	- avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla nor-	
	mativa vigente nonché da quella istituenda;	
	- accettare finanziamenti da parte dei soci, secondo i criteri ed i limiti fis-	
	sati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale atti-	
	vità sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea;	
	- accettare contributi e donazioni da privati.	
	TITOLO III SOCI	
	Articolo 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	· concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione	
	degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e condu-	
	zione dell'impresa;	

	· partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle deci-	
	sioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei pro-	
	cessi produttivi dell'azienda;	
	· contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al	
	rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari	
	requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie ca-	
	pacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro	
	disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle deci-	
	sioni sulla loro destinazione;	
	Possono, altresì, essere soci le persone svantaggiate indicativamente ci-	
	tate nell'articolo 4, comma 1° della legge 8 novembre 1991, n° 381, che	
	devono rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) dei soci lavoratori;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente	
	o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statu-	
	ti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui	

	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo	
	la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	L'organo amministrativo può prevedere deroghe ed eccezioni.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministra-	
	tivi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della so-	
	cietà.	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disci-	
	plinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera	
	a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori	
	comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che	
	intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il	
	proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissa-	
	ta dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può co-	

	munque essere superiore a 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare al-	
	tri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano al-	
	la relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui	
	agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di al-	
	meno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario	
	del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima	
	del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei	

	diritti pari ai soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare,	
	sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	professionali maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la delibera-	
	zione di esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di perso-	
	na fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professio-	
	nale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere i-	
	scritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo	
	e massimo fissato dalla legge;	

	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissio-	
	ne dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede	
	legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla co-	
	municazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	

	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo am-	
	ministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei so-	
	ci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibera-	
	zioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 gior-	
	ni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, <u>nel caso di socio lavoratore</u> , qualora incorra in una delle	

	cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimen-	
	to, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 <u>e nel</u>	
	<u>caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato pres-</u>	
	<u>so la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;</u>	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibera-	
	zioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non su-	
	periore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di	
	almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Coope-	
	rativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio <u>lavoratore</u> potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavo-	
	ro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina an-	
	che la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comu-	
	nicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai	

	provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono de-	
	mandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e se-	
	guenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di de-	
	cadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata en-	
	tro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del succes-	
	sivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato e in ogni caso quanto le con-	
	dizioni economiche lo consentono.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versa-	
	to, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma	
	3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Articolo 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno dirit-	
	to di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	

	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra i-	
	donea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divi-	
	sione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno so-	
	lo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsa-	
	bilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci re-	
	ceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia sta-	
	to richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	

	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove deter-	
	minata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazio-	
	ne mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, o-	
	ve previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da presta-	
	zioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il re-	
	cesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-	
	miti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la So-	
	cietà gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, pos-	
	sono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 del-	
	la legge 31.01.92, n. 59.	

Articolo 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)		
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di	
	euro 100,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 15.	
Articolo 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)		
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sotto-	
	scritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo ammini-	
	strativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo ammi-	
	nistrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
Articolo 19 (Deliberazione di emissione)		
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere discipli-	
	nata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo ammini-	
	strativo, del diritto di opzione dei soci operatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	

	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo pre-	
	visto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazio-	
	ne all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione	
	dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovven-	
	tori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capi-	
	tale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Articolo 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione	
	delle quote a norma del precedente articolo.	

	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote	
	del valore nominale di €. 154,94. La quota complessiva detenuta da cia-	
	scun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo	
	per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme ver-	
	sate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista	
	per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Articolo 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo,	
	con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comu-	
	nicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requi-	
	siti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Articolo 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ov-	
	vero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppu-	
	re lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	

	zione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dal-	
	la legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle con-	
	dizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisi-	
	li, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Articolo 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci	
	lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla	
	destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effet-	
	tuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercor-	
	renti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	

	TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Articolo 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, fax, e-mail inviati almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza all'indirizzo risultante dal libro soci, mediante biglietto consegnato brevi manu, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	

	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Articolo 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia-	
	no presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualun-	
	que sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di ma-	
	no, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un	
	massimo di 1 voti Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice	

	civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il se-	
	condo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Articolo 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 32 (Organo Amministrativo)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci	
	al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio	
	di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette	
	Consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori possono essere nominati a tempo indeterminato, fino a	
	revoca o dimissioni, o per un periodo determinato, a scelta dell'assemblea	

	che, di volta in volta, provvede alla nomina.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Articolo 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società , esclusi solo quelli riservati all'Assem-	
	blea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi com-	
	ponenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di e-	
	sercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri	
	siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	

	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindaca-	
	le , se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'ur-	
	genza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frat-	
	tempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Colle-	
	gio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione so-	
	no tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzio-	
	ne.	
	Articolo 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	I consiglieri non hanno diritto a compenso, ad essi spetta soltanto il rim-	
	borso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle lo-	
	ro mansioni.	
	Articolo 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio hanno la rappresen-	
	tanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe confe-	
	rite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministra-	
	tivo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Orga-	
	no amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservan-	
	za delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'As-	
	semblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'As-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eserci-	
	zio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi inte-	
	gralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Articolo 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di	
	cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40,	

	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che ab-	
	biano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controver-	
	sia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, compre-	
	se quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le cate-	
	gorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è con-	
	dizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da	
	parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla	
	carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla e-	
	spressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 60.000,00. Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene conto della do-	
	manda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codi-	
	ce di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella	

	cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è co-	
	municata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma	
	1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri	
	a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessa-	
	ria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costi-	
	tuzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla par-	
	te che promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la man-	
	cata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli	
	Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	

	presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o	
	più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed e-	
	ventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per discipli-	
	nare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifi-	
	che statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-	
	zione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	

36 di 37

37 di 37